

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 9 DEL 28-10-13

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

VALENTINI SIMONE	P	PACIAROTTI MARIO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	ZAMPONI ENRICO	A
SARGENTI CARLO	P	MONTANARI ALESSANDRO	A
TURCHI ARDUINO	P	DOTTORI RITA	A
QUATRINI STEFANO	P	MARTINEZ ROBERTO	A
RAGGI FRANCO	P	ROMALDI ANTONELLO	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[5] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR. ETTORE GIATTINI

Assume la presidenza il Sig. VALENTINI SIMONE
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

QUATRINI STEFANO
RAGGI FRANCO
ZAMPONI GIUSEPPE

Il Presidente espone la proposta di aliquote da applicare per IMU per l'anno 2013, precisando comunque che sono provvisorie e che in relazione alle risultanze di bilancio non si poteva agire diversamente, altrimenti sarebbe stato incerto il pareggio di bilancio. Si ritiene che il gettito derivante da tale scelta possa garantire le risorse per far fronte alle spese programmate senza rischi, assicurando una gestione corretta ed una copertura adeguata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

Vista il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

Vista la Circolare MEF del 18.5.2012 n. 3/DF ad oggetto IMU – Anticipazione sperimentale art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con mod. nella legge 22.12.2011 n. 214 – Chiarimenti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato in data odierna con la precedente deliberazione;

Preso atto che sono state deliberate per l'anno 2012 con atto di C.C. n. 4 del 25.6.2012 le seguenti aliquote:

<p>0,45 <u>per cento</u> (+ 0,05 in aumento sull'aliquota base</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in</p>
---	--

<p>dello 0,4%)</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge assegnatario del diritto di abitazione sulla casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p><u>0,80</u> per cento (+ 0,04 in aumento sull'aliquota base dello 0,76%)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>

Visto l' art. 8 D.L. 31.8.2013 n. 102 che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio 2013 degli Enti Locali al 30 novembre 2013;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 30.9.2013 di approvazione della proposta di bilancio e della relazione revisionale e

programmatica 2013-2015 con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria dell'anno precedente per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2013 e precisando che la mancata conferma renderebbe difficoltoso il mantenimento dei livelli attuali dei servizi anche in considerazione dei numerosi tagli ai trasferimenti comunali da parte dello Stato;

Ritenuto, quindi, **di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2012** e di determinare quindi anche **per l'anno 2013** le tariffe IMU nelle misure già deliberate;

Ritenuto necessario anche per l'anno 2013 applicare l'IMU con le aliquote fissate nell'anno precedente al fine di controbilanciare i tagli dei trasferimenti erariali di spettanza di questo Comune operati dalla legge di stabilità;

Visto che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2013, predisposto dalla Giunta Comunale, presentato al Consiglio che prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura delle aliquote IMU come sopra proposte;

Vista la legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità) con la quale sono stati apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo, in particolare il gettito viene attribuito complessivamente ai Comuni, salvo quello derivante dai fabbricati di cat. D che resta allo Stato, ma sono stati parimenti ridotti i trasferimenti erariali agli enti locali con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e istituzione di un fondo di solidarietà alimentato da una quota IMU che ogni ente verserà allo stato;

Dato atto che con il D.L. 8.4.2013 n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti locali e con il D.L.21.5.2013 N. 54 è stato dapprima sospeso l'acconto IMU per l'abitazione, le cooperative edilizie e l'ACP e per terreni ed edifici agricoli strumentali, successivamente eliminato dall'art. 1 del D.L. 31.8.2013 N. 102 prevedendo a favore dei Comuni l'erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di confermare** per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d'imposta approvate per l'anno 2012, nelle misure in premessa riportate.

1. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, tuttavia per effetto dell'art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 non è dovuta la prima rata dell'IMU per la I^a casa, per terreni e fabbricati agricoli e per alloggi realizzati da cooperative etc., prevedendo a favore dei Comuni l'erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;
2. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato;
3. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.
4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 8 del D.L.102/2013 per il solo anno 2013 le aliquote ed i regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune, fermo restando comunque l'obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Quindi con separata votazione resa con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

